

## FOGLIO INFORMATIVO OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI BENI STRUMENTALI (in vigore dal 01 ottobre 2008)

### PARTE I - INFORMAZIONI SULLA CONCEDENTE:

DENOMINAZIONE e FORMA GIURIDICA	<b>Medioleasing spa – società unipersonale soggetta ad attività di Direzione e Coordinamento della Banca delle Marche S.p.A. appartenente al gruppo bancario Banca delle Marche spa codice 6055.8</b>
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA	Via Menicucci, 4/6 – 60121 ANCONA
CAPITALE SOCIALE	EURO 60.000.000,00 INTERAMENTE VERSATO – EURO 852.539,49 RISERVA LEGALE
INDIRIZZO TELEMATICO	<a href="mailto:info@medioleasing.it">info@medioleasing.it</a>
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ANCONA	N. 02232810420
PARTITA IVA	N. 02232810420
ELENCO GENERALE INTERMEDIARI FINANZIARI TENUTIO DALL'UIC	N. 36546
ELENCO SPECIALE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI TENUTO DALLA BANCA D'ITALIA	N. 33029

### DA COMPILARE SOLO IN CASO DI "OFFERTA FUORI SEDE"

Generalità del soggetto intermediario ( <i>nome e cognome – indirizzo/sede legale</i> )
Qualifica del soggetto intermediario ( <i>banca/intermediario finanziario/promotore</i> )
Dati iscrizione albo _____ n. _____ in data _____
Nome e cognome del cliente cui il foglio informativo è stato consegnato
Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto copia del presente foglio informativo, composto di n. 5 pagine, nonché dell'avviso sulle "principali norme di trasparenza" dal soggetto sopra indicato (firma del cliente)
<b>Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.</b>

### PARTE II - CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL PRODOTTO:

#### Struttura e funzione economica

Per locazione finanziaria si intende l'operazione di finanziamento posta in essere da una banca o da un intermediario finanziario (concedente) consistente nella concessione in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (canone), di beni mobili, immobili o immateriali, acquistati o fatti costruire dal concedente o da un terzo fornitore, su scelta e indicazione del cliente (utilizzatore), che ne assume così tutti i rischi e conserva una facoltà al termine della predetta durata contrattuale di acquistare i beni ad un prezzo prestabilito ed eventualmente di prorogarne il loro utilizzo a condizioni economiche predeterminate o predeterminabili. Fornitore ed utilizzatore possono anche coincidere (c.d. lease-back). La funzione economica dell'operazione è, quindi, di finanziamento, anche se in luogo di una somma di denaro, il concedente mette a disposizione del cliente il bene da questi richiesto. Al momento della stipula del contratto può essere chiesto all'utilizzatore il versamento di una parte del corrispettivo, mentre il pagamento dei canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato ovvero da altro evento contrattualmente indicato.

#### PRINCIPALI RISCHI (GENERICI E SPECIFICI)

I rischi tipici dell'operazione di locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti del cliente, sono di natura contrattuale ed economico-finanziaria.

Sul piano contrattuale il cliente-utilizzatore, da un lato, si assume l'obbligo del pagamento del corrispettivo periodico, anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento del concedente, nonché l'obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; dall'altro, si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da parte del fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi e/o i difetti di funzionamento o altro, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il furto o il danneggiamento ed, infine, l'obsolescenza tecnica o normativa. A fronte dell'assunzione di tali rischi, il cliente-utilizzatore può agire direttamente nei confronti del fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti.

Sul piano economico-finanziario, poiché l'operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento dell'investimento dell'utilizzatore, il cliente nella locazione finanziaria si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l'impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del contratto i canoni periodici che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato.

Nei casi in cui l'ammontare dei canoni periodici sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall'Euro, il cliente si assume il rischio di cambio connesso. Analogamente, qualora abbia optato per l'indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l'Euribor), si assume il rischio che detti canoni possano aumentare in relazione all'andamento crescente dei parametri; nel caso in cui abbia invece optato per un'operazione a canoni fissi costanti per l'intera durata contrattuale, esso si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.

### PARTE III – CONDIZIONI ECONOMICHE

Il corrispettivo di un'operazione di locazione finanziaria è espresso in canoni, il cui ammontare è funzione – fra gli altri – della struttura dell'operazione intesa in termini di costo di acquisto originario del bene, quota eventualmente versata alla stipula, durata della locazione, prezzo dell'opzione finale, periodicità dei pagamenti, ecc.. Un parametro di riferimento per misurare l'onerosità di questo flusso di pagamenti è il “tasso leasing”, definito nelle Istruzioni della Banca d'Italia come: “il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi”.

I tassi effettivi globali medi della tipologia di operazioni oggetto del presente foglio informativo rilevati ai sensi dell'art. 2 della legge 108/96 e pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sono i seguenti:

Costo del bene locato	DA 0 A 5.000 €	DA 5.000 A 25.000 €	DA 25.000 A 50.000 €	OLTRE 50.000 €
TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO RILEVATO DAL 01.04.2008 AL 30.06.2008	<b>13,30%</b>	<b>9,79%</b>	<b>8,62%</b>	<b>7,48%</b>

Si precisa che, trattandosi di tassi globali medi rilevati sul sistema, il tasso effettivo globale praticato sulla singola operazione potrà anche essere superiore a quello pubblicato ma non potrà in alcun caso essere superiore ai seguenti tassi soglia (determinati ai sensi della legge 108/96 in misura pari al 150% dei corrispondenti tassi effettivi globali medi).

Costo del bene locato	DA 0 A 5.000 €	DA 5.000 A 25.000 €	DA 25.000 A 50.000 €	OLTRE 50.000 €
TASSI SOGLIA VIGENTE A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE 2008	<b>19,950%</b>	<b>14,685%</b>	<b>12,930%</b>	<b>11,220%</b>

Il “tasso leasing” concretamente praticato al cliente sulla specifica operazione, evidentemente funzione fra l'altro del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell'operazione stessa, viene espressamente indicato in contratto.

#### PARAMETRI E CRITERI DI INDICIZZAZIONE

- parametro Euribor 3 mesi: l'ammontare del canone è determinato con riferimento alla quotazione del parametro indicata in contratto. Il parametro verrà rilevato, sul circuito Reuters, per valuta ultimo giorno lavorativo dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno, espresso con tre cifre decimali e con eventuale arrotondamento alla quarta cifra decimale alla terza, per difetto se uguale o inferiore a 4 e per eccesso se uguale o superiore a 5; la variazione rispetto al parametro base, applicata sull'ammontare della quota residua risultante in base al piano di ammortamento, determinerà l'entità del conguaglio da applicare ai canoni scaduti nei tre mesi successivi e da regolare, trimestralmente, rispettivamente il 15/5, 15/8, 15/11, 15/2 di ogni anno.

TASSO EURIBOR 3 MESI RILEVATO PER VALUTA 30.09.2008 PARI AL 5,142 %

TASSO REFI: tasso minimo per le principali operazioni di rifinanziamento della Banca Centrale Europea - in vigore dal 09.07.2008 pari al 4,25%

**Altri Oneri ed Accessori:**

*Spese di istruttoria:* pari allo 0,20% dell'importo richiesto dell'operazione con un minimo di 200,00 Euro ed un massimo di 4.000,00 Euro

*Interessi di mora* Calcolati (con divisore 365/365) in misura pari al minore tra i tassi medi risultanti tempo per tempo dalla rilevazione per operazioni della specie pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 2 comma 1 della Legge 7.3.1996 n. 108, aumentato della metà (cosiddetto "tasso soglia").

*Riscatto anticipato* Attualizzazione dei canoni a scadere calcolata al REFI (tasso minimo per le principali operazioni di rifinanziamento della Banca Centrale Europea) vigente alla data di stipula del contratto, oltre al prezzo di opzione.

*Esercizio del diritto di riscatto*

- leasing strumentale 52,00 Euro

*Gestione di multe, sinistri, tasse o sanzioni:*

52,00 Euro per ciascun evento, oltre al rimborso delle spese vive ed al recupero degli importi anticipati e/o previsti.

*Canoni leasing insoluti*

- 26,00 Euro per ciascun insoluto, oltre al recupero delle spese vive sostenute.  
- 52,00 Euro per solleciti di pagamento e gestione di ciascuna posizione insoluta

*Subentri e/o predisposizione di atti modificativi:*

130,00 Euro per ciascun atto, indipendentemente dall'ammontare dell'operazione.

*Comunicazioni inerenti la eventuale indicizzazione dei canoni in scadenza.*

3,00 Euro per ciascun variazione.

*Incasso Canoni e Rate di altri Istituti a mezzo RID:* 3,00 Euro per ciascuna scadenza.

*Spese varie:*

a) Delibere in revisione: 130,00 Euro

b) Rilascio di certificazione contabile ed amministrativa (solo per le ipotesi ad uso di società di revisione e certificazione): 110,00 Euro

c) Estratti conto annuali su esposizione: 5,00 Euro.

d) Rilascio di copie di documentazione, attestazioni e conteggi diversi: 52,00 Euro.

e) Conteggio di estinzione, rilascio certificazione interessi e certificazione varia: 26,00 Euro.

f) Recupero spese anticipate: da un minimo di 26,00 Euro ad un massimo di 110,00 Euro, oltre al recupero delle spese vive.

g) Nell'ipotesi di attività specifiche svolte per consentire a clienti di accedere ad agevolazioni, ovvero, nel caso di spese connesse alla formalizzazione di atti e/o visite presso le stesse aziende clienti, potrà essere previsto:

- Recupero spese per stipule di atti o per altre visite presso le aziende: da un minimo di 120,00 Euro ad un massimo di 600,00 Euro.

- Rimborso spese da parte delle imprese beneficiarie di agevolazioni su operazioni poste in essere dalla Concedente: Euro 200,00 per pratica per le attività inerenti la fase iniziale di concessione ed ottenimento dell'agevolazione e di Euro 25,00 per ogni liquidazione periodica da effettuare all'impresa.

h) Spese annullamento contratto: 0,20% dell'ammontare dell'operazione con minimo di 200,00 Euro e massimo di 1.500,00 Euro.

i) Spese di recupero del credito, anche svolto da società esterne a carico del cliente nella misura minima pari all'8% del credito recuperato.

Penale per perdita del bene: totale del corrispettivo a scadere, maggiorato del prezzo di opzione, attualizzato al tasso Refi vigente alla data di stipula.

Penale per risoluzione contrattuale: In caso di risoluzione contrattuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. la Concedente avrà diritto di ottenere dal Cliente il pagamento in un'unica soluzione di tutte le somme che risultano maturate a carico dello stesso per canoni periodici, spese, anche legali, interessi di mora, premi assicurativi ecc. fino alla restituzione del bene. In caso di risoluzione di diritto del contratto la Concedente avrà facoltà di richiedere al Cliente, a titolo di risarcimento, salvo il maggior danno, ai sensi dell'art. 1382 c.c. il pagamento dei canoni non ancora maturati attualizzati al tasso Refi in vigore alla data di stipula del contratto maggiorati del prezzo di opzione. In tal caso il Cliente potrà imputare a deconto del suo debito quanto la Concedente abbia conseguito disponendo del bene. Resta comunque impregiudicata anche ogni diversa facoltà attribuita dalla legge nei casi di inadempimento. (esecuzione coattiva, diffida preventiva ad adempiere ecc.)

## PARTE IV – CLAUSOLE CONTRATTUALI REGOLANTI IL SERVIZIO E L'OPERAZIONE

Il contratto di locazione finanziaria è strutturato di norma in due parti: nella prima parte (Condizioni Particolari del Contratto), oltre alla descrizione del bene ed all'indicazione del suo fornitore, sono indicati tutti i dati economici e finanziari sopra visti, l'eventuale parametro di indicizzazione ecc.; nella seconda parte (Condizioni Generali di Contratto), sono riportate le clausole contrattuali che disciplinano l'intero rapporto di locazione finanziaria con il cliente-utilizzatore. La disciplina pattizia del contratto di locazione finanziaria è contenuta pertanto nelle Condizioni Generali di Contratto, redatte su formulari predisposti unilateralmente dalla Concedente contenenti, tra l'altro, clausole c.d. "vessatorie", le quali derogando ai principi generali dell'ordinamento giuridico necessitano della specifica approvazione scritta che si ottiene mediante la doppia sottoscrizione.

Di seguito si riporta l'elenco ed una breve descrizione delle più significative clausole contrattuali che costituiscono le condizioni generali di contratto, facendo presente che in caso di contestazioni e/o controversie trova applicazione esclusivamente il contenuto delle singole clausole così come riportato nelle condizioni generali di contratto.

---

MEDIOLEASING SPA - Società unipersonale - soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Banca delle Marche S.p.A. -

Capitale Sociale € 60.000.000,00 i.v. Sede: - via Menicucci, 4/6 - 60121 - ANCONA - Tel. 071 50213211 - fax 071 50213206 -

[info@medioleasing.it](mailto:info@medioleasing.it) - Codice Fiscale, Partita IVA e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Ancona: 02232810420

Iscritta all'Elenco Generale degli Intermediari Finanziari tenuto dall'U.I.C. al n. 36546 ed all'Elenco Speciale tenuto dalla Banca d'Italia al n. 33029

**Impegni del Concedente:** il Concedente s'impegna ad acquistare il bene richiesto dall'Utilizzatore presso il Fornitore indicato;

**Consegna e collaudo del bene:** . Il bene sarà consegnato direttamente al Cliente, che si assume ogni rischio e rinuncia ad ogni eccezione verso la Concedente per ogni inadempimento del Fornitore o di terzi al riguardo. Resta comunque salva per tale ipotesi la facoltà della Concedente di risolvere il contratto di fornitura di sua esclusiva iniziativa, con conseguente automatica risoluzione del contratto di locazione. Il Cliente, all'atto della consegna, sarà tenuto a sottoscrivere, senza indugio, il verbale di consegna e collaudo, previa verifica dell'esatta corrispondenza del bene rispetto a quello ordinato, dell'assenza di vizi, della presenza del marchio CE e della sua conformità alle normative vigenti e che lo stesso sia accompagnato da tutte le certificazioni e documenti prescritti da leggi o regolamenti e dai relativi manuali d'uso e di istruzione. Il Cliente dovrà invece rifiutare la sottoscrizione del suddetto verbale ove il bene risulti carente dei requisiti di cui al comma precedente, dandone per iscritto immediato avviso motivato a mezzo raccomandata A.R. al Fornitore e, in copia, alla Concedente e adoperandosi con diligenza per tutelare ogni interesse connesso al bene ed astenendosi nel frattempo dall'utilizzo anche parziale del bene stesso.

**Esonero da responsabilità della Concedente – legittimazione ad agire dell'Utilizzatore:**

Il Cliente assume a suo esclusivo carico ogni rischio, spesa, contestazione, danno, responsabilità o controversia concernente il bene o il suo uso, da qualsiasi causa derivante, con conseguente rinuncia a richiedere alla Concedente ogni relativa garanzia. Il Cliente sarà responsabile per l'installazione del bene, la sua conservazione, manutenzione, riparazione e ripristini anche straordinari. Per ogni contestazione relativa al bene, il Cliente dovrà agire direttamente nei confronti del Fornitore o di chi altri di ragione, escludendo ogni azione nei confronti della Concedente, anche in deroga all'art. 1585 c.c., assumendo a suo esclusivo carico ogni responsabilità e conseguenza, senza pregiudizio per l'ordine al Fornitore e per le relative condizioni contrattuali che rimarranno ferme ed operanti. Il Cliente dovrà pertanto rispettare puntualmente tutti gli obblighi contrattuali fino al termine della locazione finanziaria anche nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il bene si riveli, in tutto o in parte, inutilizzabile, con l'obbligo di provvedere, a sua cura e spese, ad ogni riparazione, integrazione o sostituzione.

**Comunicazioni e modificazioni:**

il cliente ha diritto di ricevere una comunicazione scritta, o trasmessa con altro supporto durevole in precedenza accettato dal cliente, delle eventuali variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali almeno trenta giorni prima che le modifiche stesse abbiano efficacia. Qualsiasi sia la modalità di comunicazione, questa deve contenere in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto". Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le dette prescrizioni sono inefficaci se sfavorevoli per il Cliente; il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza spese e senza penalità, entro sessanta giorni dalla comunicazione della proposta di "modifica unilaterale del contratto"; il cliente ha diritto di vedere applicate le condizioni precedentemente pattuite, qualora, a seguito delle predette modifiche unilaterali, il Cliente abbia esercitato il proprio diritto di recesso nel termine sopra indicato.

**Spese, imposte e tasse di proprietà:** Il Cliente è tenuto al pagamento di tutte le spese, imposte e tasse, incluse quelle facenti riferimento al contratto di locazione finanziaria.

**Obbligo di assicurazione:** Il Cliente, per tutta la durata del contratto, ha l'obbligo di coprire il bene con apposita polizza assicurativa "all risk" oltre che contro i rischi di responsabilità civile verso terzi.

**Perdita del bene:** In caso di perdita di uno o più dei beni locati, comunque occasionata, il rapporto si intenderà risolto con effetto da quel momento, limitatamente al bene andato perduto. Il Cliente dovrà in tal caso versare alla Concedente un importo determinato con riferimento al momento della risoluzione, pari al totale del corrispettivo a scadere, maggiorato del prezzo di opzione, attualizzato al tasso Refi vigente alla data di stipula.

**Corrispettivo, indicizzazione ed adeguamenti:** Il Cliente avrà l'obbligo di corrispondere alle rispettive scadenze il corrispettivo dovuto in forza del contratto. Il cliente potrà richiedere di modificare il valore del contratto a seguito di variazioni, a qualsiasi causa dovute, del prezzo di acquisto del bene, in tale ipotesi la Concedente procederà ad un adeguamento del corrispettivo nonché del prezzo di opzione o richiederà un conguaglio da regolare in un'unica soluzione. Il corrispettivo inizialmente pattuito può subire modifiche per effetto dell'applicazione della clausola di indicizzazione. Il corrispettivo dovrà pervenire al domicilio della Concedente entro le scadenze prestabilite. Con la stessa modalità dovranno essere corrisposte le somme dovute per effetto dell'operare della clausola di indicizzazione se operante. In caso di mancato o ritardato pagamento, da qualunque causa derivante, di somme a qualsiasi titolo dovute, la Concedente addebiterà al Cliente, oltre eventuali oneri fiscali e spese, interessi di mora in misura pari al minore tra i tassi medi risultante tempo per tempo, per operazioni della specie, dalla rilevazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 2 comma 1 della legge 7.3.1996 n. 108, aumentato della metà (c.d. "tasso soglia"). Detti interessi saranno calcolati sulla base dei giorni effettivamente trascorsi, con divisore 365, senza capitalizzazione periodica. La Concedente sarà quindi autorizzata a dare debito di tali interessi ed accessori a mezzo di autorizzazione di addebito in conto (R.I.D.). Gli stessi interessi decorreranno di pieno diritto a favore della Concedente, nella misura sopra indicata e sulle somme dovute, anche nel caso di decadenza dal beneficio del termine, di risoluzione del contratto o di procedure concorsuali od esecutive a carico del Cliente. La Concedente, anche in presenza di indicazioni diverse da parte del solvente, potrà imputare i pagamenti al debito più antico e nell'ordine, agli accessori e spese, a somme dovute a qualsiasi altro titolo, interessi di mora ed infine al corrispettivo periodico.

**Opzioni finali di acquisto ed obbligo di restituzione del bene.** Alla scadenza del contratto, il Cliente dovrà restituire il bene con ogni accessorio, pertinenza ed addizione, in buono stato di conservazione e manutenzione, salvo il normale deterioramento per l'uso. La restituzione dovrà avvenire a cura e spese del Cliente nel luogo, modi e termini indicati dalla Concedente che potrà richiedere allo stesso, salvo il maggior danno, i corrispettivi periodici per tutta la durata del ritardo. Solo dopo che il bene sarà stato restituito nelle condizioni contrattualmente previste e sarà stata soddisfatta ogni ragione di credito, verrà a cessare ogni obbligo e responsabilità del Cliente. E' fatta salva la facoltà del Cliente di esercitare, con richiesta a mezzo lettera raccomandata A.R., che dovrà pervenire alla Concedente entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del presente contratto, il diritto di opzione per l'acquisto, nella loro totalità, dei beni oggetto del contratto, al prezzo indicato nelle condizioni particolari, oltre spese ed imposte. L'importo così dovuto dovrà essere corrisposto entro la scadenza del contratto. L'esercizio di tale facoltà sarà subordinato al puntuale e scrupoloso adempimento degli obblighi contrattuali ed al

pagamento di quant'altro dovuto alla Concedente e, nel caso di pluralità di contratti, alla totale osservanza degli adempimenti di tutti i contratti.

**Clausola risolutiva espressa e penale di risoluzione:** . La Concedente avrà la facoltà, ai sensi dell'art. 1456 c.c., di risolvere anticipatamente il contratto senza necessità di preventiva costituzione in mora, nei casi di inadempimento parziale o totale da parte del Cliente anche ad una sola delle clausole contrattuali (es: consegna e collaudo del bene, pagamento del corrispettivo, assicurazioni, tutela dei diritti della Concedente , comunicazioni, modificazioni, cessioni del contratto, responsabilità del Cliente utilizzatore, perdita del bene, spese, tasse, adempimenti integrativi, ) o nei casi di assoggettamento a procedure concorsuali del Cliente , cessazione della sua attività e/o messa in liquidazione , protesti, pignoramenti, sequestri, iscrizione di ipoteche giudiziali e volontarie. Il Cliente dovrà immediatamente mettere a disposizione della Concedente il bene nei luoghi e nei modi da essa indicati. . Ogni somma già pagata dal Cliente per canoni periodici o a qualsiasi altro titolo resterà acquisita dalla Concedente. La Concedente avrà diritto di ottenere dal Cliente il pagamento in un'unica soluzione di tutte le somme che risultano maturate a carico dello stesso per canoni periodici, spese, anche legali, interessi di mora, premi assicurativi ecc. fino alla restituzione del bene. In caso di risoluzione di diritto del contratto la Concedente avrà facoltà di richiedere al Cliente, a titolo di risarcimento, salvo il maggior danno, ai sensi dell'art. 1382 c.c. il pagamento dei canoni non ancora maturati attualizzati al tasso Refi in vigore alla data di stipula del contratto maggiorati del prezzo di opzione. In tal caso il Cliente potrà imputare a deconto del suo debito quanto la Concedente abbia conseguito disponendo del bene. Resta comunque impregiudicata anche ogni diversa facoltà attribuita dalla legge nei casi di inadempienza. (esecuzione coattiva, diffida preventiva ad adempiere ecc.)

**Procedura di reclamo:** Ogni Cliente può rivolgersi gratuitamente all'Ufficio Reclami istituito presso la società capogruppo Banca delle Marche Spa, entro due anni da quando l'operazione contestata è stata eseguita. Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R indirizzata a: Banca delle Marche Spa – Ufficio Reclami – Via Ghislieri, 6 –60035 Jesi (An). L'Ufficio Reclami evade la richiesta entro i termini di 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso. Il ricorso all'Ufficio Reclami non priva il cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale

**Foro competente:** in deroga alle disposizioni del Codice di Procedura Civile per ogni causa derivante dal contratto sarà sempre competente esclusivamente il Foro di Ancona.

## PARTE V - Legenda delle principali nozioni dell'operazione

**concedente:** è l'intermediario bancario o finanziario creditore che "concede" il bene in locazione finanziaria;

**utilizzatore/cliente:** è il cliente debitore che "utilizza" il bene ricevuto in locazione finanziaria;

**tasso leasing:** è il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato(al netto di imposte ) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale(al netto di imposte contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa, è considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e relativi interessi.

**opzione finale di acquisto:** è la facoltà in forza della quale il cliente alla fine del contratto, sempre che abbia adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, di acquistare il bene al prezzo indicato.

**canone:** è il corrispettivo periodico della locazione finanziaria;

**tasso di mora:** è il tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro;

**parametro di indicizzazione:** è un indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità all'uopo indicate;

**foro competente:** è l'autorità giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto anche in Deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal codice di procedura civile.